



CENTRO SPERIMENTALE
DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
NELL'AREA DELLE COSTRUZIONI



La tua
Campania
cresce in
Europa



Monografie Edil-lab

OPERE PUBBLICHE

**Le regole relative
ai tempi dei pagamenti
del prezzo dell'appalto**

OP

Le regole relative ai tempi dei pagamenti del prezzo dell'appalto

Il progetto è stato promosso dall'ATI Edil-lab: mandataria CFS Napoli; mandanti STAMPA Soc. Coop. a r.l., Istituto Tecnico Statale "Della Porta - Porzio", STRESS scarl, Consorzio TRE, AMRA – Analisi e Monitoraggio del Rischio Ambiente S.c.ar.l., ACEN - Associazione Costruttori Edili di Napoli, S.I. Impresa – Azienda Speciale della CCIAA di Napoli, Brancaccio Costruzioni spa, Credendino Costruzioni spa, Edildovi snc, Iterga Costruzioni Generali Appalti spa, RR Costruzioni Generali spa.

L'ideazione dell'iniziativa "Monografie Edil-lab" è delle imprese Brancaccio Costruzioni spa, Credendino Costruzioni spa, Edildovi snc, Iterga Costruzioni Generali Appalti spa, RR Costruzioni Generali spa.

L'elaborazione della monografia è a cura dell'avv. Paolo Vosa.

Elaborazioni grafiche: Edizioni Graffiti srl

Si ringraziano per gli apporti tecnici: Roberta Ajello, Federica Brancaccio, Aldo Checchi, Ester Chica, Antonio Credendino, Mattia D'Acunto, Giancarlo Di Luggo, Marco Ferra, Antonio Giustino, Angelo Lancellotti, Massimo Maresca, Gabriella Reale, Barbara Rubertelli, Gaetano Troncone, Francesco Tuccillo, Diego Vivarelli von Lobstein, nonché gli uffici dell'ANCE.

Si ringrazia, inoltre, il Comitato Tecnico Esecutivo di Edil-lab nelle persone di: Paola Marone, Ennio Rubino e Stefano Russo.

Si ringraziano inoltre: l'Assessore alla Formazione della Regione Campania, Chiara Marciani, il Dirigente dell'UOD Formazione Professionale, Prospero Volpe, il Funzionario Titolare di P.O., Gerardo de Paola, ed il coordinatore amministrativo del Progetto Valerio Iacono.

editing: Giovanni Aurino

impaginazione: Emma Di Lauro

Edizioni Graffiti srl

Napoli. luglio 2017

Indice

1. Principio della postnumerazione del corrispettivo di appalto	pag 02
2. Anticipazione sul corrispettivo di appalto	pag 03
3. Rate di acconto	pag 07
4. Rata di saldo	pag 08
5. Termini per il pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo e diritto dell'appaltatore a conseguire gli interessi moratori	pag 10
6. Criterio di imputazione di cui all'articolo 1194 c.c.	pag 13
7. Eccezione di inadempimento e risoluzione del contratto di appalto	pag 16

1. PRINCIPIO DELLA POSTNUMERAZIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO

Il diritto dell'appaltatore di conseguire il pagamento del corrispettivo pattuito per la realizzazione dell'opera diviene esigibile a seguito dell'ultimazione dei lavori e dell'accettazione dell'opera da parte del committente. Tale principio, noto come principio della "postnumerazione" è sancito dall'art. 1665 c.c. che dispone "*salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera è accettata dal committente*".

Il principio della postnumerazione del corrispettivo di appalto previsto dall'art. 1665 c.c., trova applicazione anche nei contratti di appalto conclusi per la realizzazione di opere e lavori pubblici con la conseguenza che il credito dell'appaltatore al pagamento del prezzo dell'appalto diviene certo, liquido ed esigibile dopo il collaudo e l'accettazione dell'opera.

Tale principio è mitigato dalla previsione del diritto dell'appaltatore di conseguire, immediatamente dopo l'effettivo inizio dei lavori, il pagamento di un'anticipazione sul corrispettivo di appalto ed in corso d'opera il pagamento di rate di acconto.

2. ANTICIPAZIONE SUL CORRISPETTIVO DI APPALTO

La possibilità per l'amministrazione di riconoscere all'appaltatore anticipazioni sul corrispettivo di appalto, già prevista dal R.D. 2440/1923¹ è diventata con la legge 741 del 1981 un vero e proprio obbligo per l'amministrazione committente al quale corrispondeva il diritto soggettivo dell'appaltatore di conseguire l'erogazione. La Legge 741/81 obbligava l'amministrazione a corrispondere l'anticipazione all'appaltatore anche senza richiesta dell'impresa.

L'obbligatorietà dell'erogazione dell'anticipazione prevista dalla Legge 741/81 è stata confermata dalla Legge Merloni² nella sua versione originaria. Tuttavia, di lì a poco, con la Legge 28.5.1997 n. 140 il legislatore, al fine del contenimento della spesa pubblica, ha introdotto il divieto generalizzato per le stazioni appaltanti di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni sul prezzo del contratto di appalto.

Solo nel 2013, in deroga a tale divieto, con la Legge 98/2013, legge di conversione del decreto legge n. 69/2013, è stato previsto il diritto per le imprese appaltatrici di conseguire l'erogazione di anticipazioni sul corrispettivo di appalto ma limitatamente ai *"...contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014 in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo...."*. Come si evince anche dalla lettera della disposizione innanzi trascritta si è trattato di una deroga temporanea

¹ Art. 12, commi 6, 7 e 8

² Legge 11.2.1994 n. 109

al divieto generalizzato di anticipazioni introdotto dalla Legge 28.5.1997 n. 140 che restava in vigore ed ha trovato applicazione ai contratti affidati a seguito di gare bandite prima della data di entrata in vigore della Legge 98/2013 ed avrebbe trovato applicazione ai contratti stipulati successivamente al 31.12.2014.

La deroga al divieto generalizzato di anticipazioni è stata prorogata con il decreto legge 192/2014 (decreto conv. con modificazione in legge L. 27 febbraio 2015, n. 11) sino al 31 dicembre 2015 e successivamente con il decreto legge 30 dicembre 2015 n. 210 (decreto conv. in Legge 25 febbraio 2016, n. 21) sino al 31.7.2016.

L'importo dell'anticipazione riconoscibile all'appaltatore ai sensi della Legge 98/2013 era pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Lo stesso è stato successivamente elevato con la legge 27 febbraio 2015 n. 11 che ha convertito in legge del D.L. 192/2012 in misura pari al 20% dell'importo contrattuale ma ciò esclusivamente per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente al 1° marzo 2015 –data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

L'ANAC, con riferimento all'“**art. 26-ter del D.L. 21 giugno 2013, n. 69**, introdotto dalla legge di conversione 9 agosto 2013 n. 98 recante l'obbligo per le stazioni appaltanti di corrispondere, nei casi previsti dalla norma, l'anticipazione del prezzo nella misura prestabilita del 10%” ha chiarito che “**è norma imperativa che, in forza del principio dell'eterointegrazione, si inserisce di diritto nella disciplina di gara anche in sostituzione di eventuali clausole difformi**”, con la conseguenza che anche nel caso

in cui i bandi di gara ed i contratti di appalto non avessero previsto la corresponsione di anticipazioni all'appaltatore, quest'ultimo aveva il diritto di pretendere l'erogazione. Il codice approvato con il D. Lgs. 50/2016 e successivo correttivo³, pur non abrogando espressamente il divieto generalizzato per le amministrazioni di concedere anticipazioni sul corrispettivo di appalto, all'art. 35 – comma 18 -, relativamente ai contratti di appalto di importo superiore alla soglia comunitaria, ha previsto l'obbligo per le stazioni appaltanti di corrispondere all'appaltatore l'anticipazione in misura pari al 20%⁴.

È venuto meno, pertanto, per i contratti sopra soglia affidati da amministrazioni aggiudicatrici il divieto generalizzato di anticipazione ed è stato riconosciuto, per tali contratti, il diritto dell'appaltatore di conseguire l'anticipazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata a due condizioni: a) la consegna da parte dell'appaltatore di una fidejussoria bancaria o assicurativa rilasciata da banche o assicurazioni in possesso dei requisiti di cui al comma 18 dell'articolo 35, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il crono programma dei lavori; b) all'effettivo inizio dei lavori.

L'anticipazione il cui scopo è quello di consentire all'appaltatore di aver la disponibilità degli importi necessari per avviare il cantiere e farlo procedere regolarmente deve essere recuperata dalla stazione appaltante attraverso trattenute da effettuarsi nel corso dei lavori sulle rate di acconto liquidate all'appaltatore in misura proporzionale

³ D. Lgs. 19.4.2017 n. 56

⁴ Con il primo correttivo approvato con il D. Lgs. 56/2017 è stato chiarito che l'importo del 20% corrispondente all'anticipazione spettante all'appaltatore non va calcolato "sul valore stimato dell'appalto" ma sul valore del contratto di appalto.

allo svolgimento previsto dal programma lavori contrattuali. Laddove l'appaltatore non dovesse procedere regolarmente nell'esecuzione dei lavori e non dovesse quindi rispettare la previsione del programma l'art. 35 del D. Lgs. 50/2017 al comma 18 sanziona tale ritardo con la decadenza dall'anticipazione. L'art. 35 del comma 18 prevede che nel caso in cui i lavori non procedano, per colpa dell'appaltatore secondo il programma, l'appaltatore è tenuto a restituire gli importi percepiti e non ancora recuperati maggiorati degli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

3. RATE DI ACCONTO

Il principio della postnumerazione del corrispettivo di appalto è temperato nell'appalto pubblico dal diritto dell'appaltatore di conseguire nel corso dell'esecuzione dei lavori pagamenti a titolo di acconto.

I capitolati generali, i capitolati speciali, così come il precedente codice dei contratti di cui al D. Lgs. 163/2006 e relativo regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 e l'attuale codice di cui al D. Lgs. 50/2016, hanno costantemente riconosciuto il diritto dell'appaltatore di conseguire, nel corso dei lavori, il pagamento di acconti in ragione dell'avanzamento dei lavori.

Si tratta di pagamenti non definitivi che devono essere effettuati dalla committente a titolo di anticipo sul credito finale dell'appaltatore che sarà liquidato a titolo definitivo a seguito dell'ultimazione dell'accettazione dei lavori. Trattandosi di pagamenti effettuati a titolo provvisorio, l'erogazione degli importi di cui alle rate di acconto non equivale a riconoscimento del debito né tantomeno ad accettazione dei lavori e non determina alcuna preclusione per la committente che conserva nei confronti dell'appaltatore tutti i diritti, azioni ed eccezioni scaturenti dal contratto di appalto. La previsione del diritto dell'appaltatore di conseguire il pagamento di acconti nel corso dei lavori tende a ridurre l'onere finanziario a carico dell'appaltatore in quanto gli consente di recuperare i costi (o almeno parte dei costi) sostenuti sino a quel momento per eseguire i lavori.

4. RATA DI SALDO

Ultimati i lavori, redatto lo stato finale ed accertata la regolare esecuzione, l'appaltatore, a seguito dell'accettazione dell'opera da parte del committente, consegue il diritto di ottenere il pagamento, a titolo definitivo, del corrispettivo di appalto con la conseguenza che da tale momento può trattenere a titolo definitivo gli importi corrisposti in corso d'opera a titolo di rate di acconto ed acquisisce il diritto di conseguire il pagamento della rata di saldo.

In considerazione del tempo occorrente per l'espletamento da parte dell'amministrazione degli adempimenti e delle attività che precedono l'accettazione dell'opera, il legislatore, sin dalla Legge 741/81, ha previsto la possibilità per l'appaltatore di conseguire il pagamento dell'importo corrispondente alla rata di saldo prima dell'accettazione dell'opera da parte della committente.

È stato, invero, riconosciuto all'appaltatore il diritto di conseguire il pagamento della rata di saldo successivamente alla redazione del certificato di collaudo ma prima dell'approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione. Si tratta di un pagamento effettuato ancora una volta a titolo non definitivo e pertanto il legislatore lo ha subordinato alla costituzione di una cauzione o al rilascio di una garanzia fideiussoria all'amministrazione.

Per gli appalti ai quali trova applicazione il previgente codice, l'articolo 141 del D. Lgs. 163/2006 al comma 9 prevede che *“il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il 90° giorno dalla emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non*

costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2 del codice civile".

Per gli appalti ai quali trova applicazione il nuovo codice, l'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 al comma 6 prevede che *"il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalto di servizi o fornitura e l'assunzione di definitività dei medesimi"*

5. TERMINI PER IL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO E DELLA RATA DI SALDO E DIRITTO DELL'APPALTATORE A CONSEGUIRE GLI INTERESSI MORATORI

Per i contratti ai quali continua ad applicarsi la disciplina di cui al D. Lgs.163/2006 e relativo regolamento, occorre far riferimento per individuare i termini per il pagamento degli acconti e della rata di saldo all'articolo 143 del D.P.R. 207/2010 che stabilisce:

a1) *“il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i 45 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 194”⁵ e che “Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso”;*

a2) *“Il termine per il pagamento della rata di saldo non può superare i 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 141, comma 9 del codice ⁶” e che “Nel caso l'esecutore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di 90 giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa”.*

Per i contratti ai quali trova applicazione il nuovo codice di cui al D. Lgs. 50/2016 occorre far riferimento all'articolo 113 bis, all'articolo 103, comma 6, all'articolo 102 ed alle linee guida n. 3 approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione 1096 del

⁵ Articolo 194 del D.P.R. 207/2010 “stato di avanzamento lavori”

⁶ Articolo 141 del D. Lgs. 163/2006 “collaudo dei lavori pubblici – comma 9 “il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il 90° giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2 del codice civile”.

26.10.2016 relativamente alla *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento degli appalti e concessioni”* che stabiliscono:

a1) *“Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i 45 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori”*⁷;

a2) il RUP *“rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e del subappaltatore, entro sette giorni dalla ricezione del SAL da parte del Direttore dei Lavori, e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento da parte della stazione appaltante che deve intervenire entro 30 giorni dalla data del rilascio del certificato di pagamento”*;

a3) *“all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore”*⁸

a4) *“il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9.10.2002 n. 231”*⁹.

Relativamente ai termini di pagamento occorre far riferimento anche alla Legge 231/2002 e ciò sia relativamente ai contratti ricadenti nella disciplina del nuovo codice, sia per quelli ricadenti nella disciplina del codice precedente ma stipulati successivamente al 1° gennaio 2013. Invero, a seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. 9.11.2012 n. 192 la disciplina relativa alla lotta contro i ritardi nei pagamenti nelle

⁷ Articolo 113 bis, comma 1, D. Lgs. 50/2016

⁸ Articolo 113 bis, comma 3, D. Lgs. 50/2016

⁹ Articolo 113 bis, comma 3 secondo periodo, D. Lgs. 50/2016 che prevede altresì che *“... il certificato di pagamento... non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma del codice civile”*

transazioni commerciali di cui al D. Lgs. 231/2002 trova applicazione anche ai contratti di appalto pubblici stipulati successivamente al 1.12.2013¹⁰Trova, pertanto, applicazione l'articolo 4 del D. Lgs. 9.10.2002 n. 231¹¹ e trova altresì applicazione anche ai contratti di appalto pubblico la regola secondo cui gli interessi decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.

¹⁰ Articolo 3, comma 1 D. Lgs. 192/2012

¹¹ Art. 4, Termini di pagamento: "1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento. 2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini:

a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;

b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente del pagamento;

c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della presentazione dei servizi;

d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a sessanta giorni, purchè non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell'articolo 7, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purchè in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:

a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;

b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.

6. Quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto essa non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purchè ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo deve essere provato per iscritto.

7. Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.

6. CRITERIO DI IMPUTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1194 C.C.

Ai contratti di appalto di lavori pubblici trova applicazione, tra altre disposizioni del codice civile, anche l'articolo 1194 c.c. *“Imputazione del pagamento agli interessi”* che non consente al debitore di imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi ed alle spese senza il consenso del creditore” e stabilisce che *“il pagamento fatto in conto capitale e di interessi deve essere imputato prima agli interessi”*.

Pertanto, laddove nel corso dei lavori l'amministrazione dovesse procedere ad un pagamento parziale, detto pagamento non può essere imputato, in assenza del consenso dell'appaltatore, alla sorta capitale e non agli interessi.

L'appaltatore, anche se il pagamento viene disposto con il mandato di pagamento che fa riferimento ad un certificato di pagamento relativo ad una rata di acconto e ad una rata di saldo, e non fa, invece, riferimento agli interessi maturati dall'appaltatore in conseguenza dei ritardi pregressi, può legittimamente imputare il pagamento ricevuto prima agli interessi (sino a concorrenza di quelli effettivamente maturati) e solo per l'eventuale residuo al pagamento di una parte del certificato di pagamento indicato dall'amministrazione. Tale diritto non è pregiudicato dall'aver l'appaltatore richiamato nella fattura emessa a fronte del mandato di pagamento, il certificato di pagamento o il mandato di pagamento.

Pertanto, anche nel caso in cui la fattura dovesse essere stata emessa dall'appaltatore con riferimento al certificato di pagamento, l'appaltatore può opporre alla committente l'applicazione del criterio di imputazione di cui all'articolo 1194 c.c. e conseguentemente può rivendicare dalla committente, senza necessità di riserve o atti

di messa in mora, gli ulteriori interessi moratori relativi al mancato pagamento della sorta capitale.

Si tratta di una differenza rilevante in quanto, nel mentre il mancato pagamento degli interessi non comporta il diritto dell'appaltatore a conseguire ulteriori interessi se non dall'avvio del giudizio, il mancato pagamento della sorta capitale dà diritto all'appaltatore di conseguire ulteriori interessi moratori al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002.

La Corte di Cassazione ha costantemente affermato che nell'ipotesi di pagamento parziale il versamento va imputato agli interessi e non al debito capitale, a meno che non vi sia prova del consenso del creditore ad una diversa imputazione ed ha chiarito che *“non costituisce prova sufficiente, nel caso di pagamento effettuato da un'amministrazione pubblica, il fatto che il privato creditore, tenuto a rilasciare ricevuta di pagamento, abbia sottoscritto per quietanza il titolo di spesa in cui l'amministrazione stessa abbia imputato a deconto del capitale la somma erogata a parziale pagamento del debito”*¹².

Nella sentenza n. 4267 del 24.2.2014 la Corte di Cassazione, relativamente alla censura mossa dal ricorrente relativa alla mancata applicazione del criterio legale di imputazione dei pagamenti, stabilito dall'art. 1194 c.c. ha evidenziato *“Al riguardo, proprio in tema di appalto pubblico, la Corte di Cassazione ha affermato nella pronuncia n. 10692 del 2005 che “nell'ipotesi di pagamento parziale, il versamento va imputato agli interessi e non al debito capitale, a meno che non vi sia prova del consenso del creditore ad una diversa imputazione(Vedi anche Cass. 17197/2012). Ed è appena il*

¹²Cass., 10692/2005; Cass. 9.10.2012 n. 17197.

caso di osservare che il criterio legale di imputazione agli interessi anziché al capitale, in difetto del consenso del creditore, risolvendosi in una conseguenza automatica di ogni pagamento, comporta che non incombe sul creditore l'onere di dedurre i limiti estintivi del pagamento sul capitale, ma grava sul debitore quello di allegare che il detto creditore aveva consentito che il pagamento fosse imputato al capitale anziché agli interessi (Cass. n. 15053/2003) Giova aggiungere che l'applicabilità del detto criterio legale, essendo riconducibile all'ambito delle pretese creditorie relative agli interessi, non richiede la formulazione di riserve (v. Cass. 12215/05; n. 12628/2011; n. 15698/2011)".

7. ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO

L'articolo 133 comma 1 del D. Lgs. 160/2006 riconosceva all'appaltatore, in caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alla rata di acconto e alla rata di saldo rispetto alle condizioni ed i termini stabiliti nel contratto, oltre al diritto a conseguire interessi legali e moratori, la facoltà, trascorsi detti termini, o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data di costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Secondo la dottrina¹³ nelle stesse ipotesi era da ritenersi legittima la sospensione dei lavori.

Nel decreto legislativo 50/2016, anche nel testo risultante dalle modifiche apportate dal primo decreto correttivo, non è prevista una disciplina analoga a quella di cui all'articolo 133 del D. Lgs. 163/2006.

Pertanto, in forza del rinvio di cui all'articolo 30 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, trovano applicazione le disposizioni del Codice civile. Dispone, infatti, l'articolo 30 comma 8 che *“per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti*

¹³L'appalto di opere pubbliche – di Antonio Cianflone e Giorgio Giovannini – XII Edizione – Tomo II – pag. 1709

attuativi...alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile”.

La giurisprudenza, già nel regime precedente all'articolo 133 del D. Lgs. 163/2006, aveva chiarito che l'appaltatore che a causa del mancato pagamento dei corrispettivi di appalto è costretto a sollevare eccezione di inadempimento, ha diritto a conseguire oltre il pagamento degli importi maturati e degli interessi anche il risarcimento dei maggiori costi, oneri e danni che subisce a causa del fermo operativo e del rallentamento del ritmo produttivo conseguente all'eccezione di inadempimento.

Il Centro Sperimentale di Sviluppo delle Competenze nell'area delle Costruzioni "Edil Lab" è promosso dalla Regione Campania e rappresenta uno strumento innovativo di integrazione e interazione tra i diversi attori politico-istituzionali ed economici del territorio, un "luogo" aperto e funzionale a stabili attività di sviluppo del capitale umano, abilitato a programmare iniziative formative e a favorire un sempre più effettivo incontro tra domanda e offerta di lavoro nell'edilizia.

Edil Lab rappresenta un modello innovativo che mette a sistema il mondo delle imprese, l'alta formazione, gli organismi di rappresentanza, l'Università, gli istituti scolastici e la scuola di formazione del settore edile ed ha, tra le principali finalità, l'istituzione di un Osservatorio permanente al fine di monitorare il sistema delle imprese e i fabbisogni di competenze necessari per lo sviluppo e l'incremento della competitività del settore delle costruzioni in Campania.

La collana di monografie, prodotte nell'ambito del Progetto Edil Lab, di cui la presente è parte, costituisce in tal direzione un insieme di vademecum di supporto alle finalità di aggiornamento e sviluppo delle competenze in edilizia.

La presente pubblicazione fa parte di una più ampia produzione – una vera e propria “collana” - di monografie multidisciplinari relativa all’edilizia, realizzata dalle imprese partners del Progetto Edil-lab, che costituisce, nell’insieme, un utile strumento di aggiornamento professionale per gli operatori attivi nel settore delle costruzioni.



Edizioni Graffiti

ISBN 978-8886 98 384 6



9 788886 983846